APPELLO 2006/16

La Giuria di Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Giorgio Ballerini Giacometti, Gianfranco Lodoli, Osvaldo Magnaghi. Eugenio Torre (membri), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (membri supplenti) con Marco Alberti, Fabio Donadono, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello presentato dalla barca classe Laser 4000 numero velico ITA 4697 avverso la decisione del Comitato per le Proteste della Regata Nazionale svoltasi presso il Circolo AVAS di Lovere nei giorni 27 e 28 Maggio 2006.

Durante una prova della regata in epigrafe, e più precisamente alla <u>boa</u> di disimpegno prossima alla <u>boa</u> di bolina, avvenne un contatto senza danni fra l'attuale appellante ITA 4697 e altre due barche: ITA 4684 e ITA 4385.

Seguirono reciproche proteste fra le barche ITA 4697, ITA 4434. ITA 4684 e ITA 4385 riunite in un'unica udienza.

La dinamica dell'incidente può essere così sintetizzata:

All'uscita dalla <u>boa</u> di bolina, una fila di barche <u>mure a dritta</u>, per non farsi coprire e superare al vento dalle barche che seguivano, non puntò direttamente sulla <u>boa</u> di disimpegno, ma seguì una rotta più all'orza. In questa fila di barche vi erano ITA 4434. ITA 4684 e ITA 4385.

Ad un certo punto esse, poggiando fino ad abbattere, si misero in rotta per la boa di disimpegno con mure a sinistra, ingaggiandosi con ITA 4697 che proveniva mure a dritta direttamente dalla boa di bolina. Come accettato dal Comitato per le Proteste (CpP) quest'ultima procedeva con andatura al traverso ed aveva acquisito una velocità maggiore di quella delle altre tre barche. ITA 4697 entrava guindi nella zona delle due lunghezze ingaggiata con le altre tre barche, interna in boa, con diritto di rotta mure a dritta. Le altre tre barche le concedevano acqua ed essa manteneva la sua andatura e la sua rotta. ITA 4697, superata la boa, anziché abbattere per prendere la sua giusta rotta per la boa successiva (boa di poppa) lo faceva solo dopo aver navigato più distante di quanto le servisse per seguire tale rotta. Il CpP precisa che ITA 4697 "abbatteva più distante dalla stessa (boa) divenendo barca esterna al gruppo sopraggiungente. Chiudeva sulla boa come barca esterna sulle altre barche interne, provocando due contatti senza danni" II CdP così concludeva: "La barca 4697 contravviene prima alla norma 18.4 poiché non gira subito alla boa poi alla regola 18.2 poichè esterna non dà spazio alle barche interne" e quindi squalificava ITA 4697. Avverso tale decisione ITA 4697 ha proposto tempestivo appello in cui sostiene che il CdP " si è convinto erroneamente che ITA 4697 si sia discostato troppo dalla boa in violazione alla regola 18.3" e che " non pare corretta nel caso di specie l'interpretazione data alla regola 18.4 dal comitato, atteso che non accertato nessuna volontà da parte di ITA 4697 di proseguire dolosamente la rotta oltre il giusto e corretto limite in modo non marinaresco". Sostiene inoltre che alle altre tre barche "doveva comunque essere applicata la regola 18.2(b) considerato che si sono inserite all'interno delle due lunghezze dopo che l'ingaggio era stato rotto".

In una successiva memoria l'appellante osserva che "la <u>giusta rotta</u> dopo una <u>boa</u> di bolina con disimpegno in un bastone, non è una, ma sono evidentemente due: <u>mure a dritta e mure a sinistra</u> a seconda del bordeggio tattico che il concorrente decide di tenere (oltretutto si tratta di *skiff* che navigano sempre al lasco e mai in poppa piena)".

Sulla base di questa considerazione, l'appellante contesta l'affermazione contenuta nelle osservazioni sull'appello da parte del CpP secondo cui ITA 4697 "doveva necessariamente abbattere al passaggio della *boa* di disimpegno, per prendere la sua *giusta rotta* verso la successiva *boa*".

Su questo punto la Giuria d'Appello rileva che, come è noto, la necessarietà di abbattere sopra richiamata è alla base dell'applicabilità della regola 18.4 e che dall'esame della definizione di giusta rotta, la quale è strettamente correlata al minimo tempo occorrente per arrivare, emerge che è senz'altro possibile che esista più di una rotta che possa essere percorsa nel tempo minimo.

All'inizio di un lato di poppa, una barca che attua il cosiddetto bordeggio in poppa ha certamente due opzioni (mure a dritta e mure a sinistra) con cui iniziare il bordeggio e normalmente entrambe le scelte possono riguardarsi come lecite.

Nel caso in esame, se ITA 4697 avesse optato per il primo bordo con <u>mure a dritta</u>, certamente la regola <u>18.4</u> non avrebbe trovato applicazione, le altre barche avrebbero dovuto continuare a <u>tenersi discoste</u> e probabilmente non si sarebbero neppure verificati contatti.

Tuttavia ITA 4697 in prossimità della <u>boa</u> (a suo dire a una distanza non superiore a <u>due lunghezze</u> dalla <u>boa</u> stessa) abbatté, stabilendo così come sua <u>giusta rotta</u> quella che iniziava il bordeggio sul lato di poppa col bordo <u>mure a sinistra</u>.

Per navigare su tale rotta era necessario abbattere e ciò fa sì che la regola 18.4 imponga a ITA 4697,

fino a quando non ha abbattuto, di non navigare più distante dalla <u>boa</u> di quanto occorra per seguire quella rotta.

L'appellante sostiene di non essersi comunque allontanata più del necessario; ma questo è un fatto accertato in primo grado (l'accertamento appare privo di vizi logici tali da inficiarne la validità) e in quanto tale, in base alla regola <u>70.1</u>, non può essere oggetto d'appello. Così come è stato accertato che le altre tre barche sono state costrette a stabilire il secondo <u>ingaggio</u>, quello all'interno di ITA 4697, e a non <u>tenersi discoste</u>, proprio a causa della violazione della regola <u>18.4</u> da parte di ITA 4697.

Pertanto anche la richiesta di squalificare le altre tre barche per violazione della regola 18.2(b) non può trovare accoglimento poiché le stesse devono andare esenti da penalità in applicazione della regola 64.1(b).

Va pure detto che, contrariamente a quanto concluso dal CpP, ITA 4697 non ha violato la regola <u>18.2(a)</u> la quale non si applica quando è in vigore la regola <u>18.2(b)</u>.

Per questi motivi la Giuria di Appello respinge l'impugnazione di ITA 4697 e conferma la decisione impugnata con la sola modifica delle regole applicate: ITA 4697 squalificata per violazione della regola 18.4. ITA 4434. ITA 4684, ITA 4385 pur avendo violato la regola 18.2(b) sono esenti da penalità per la regola 64.1(b).

Così deciso in Rimini il 28 Ottobre 2006

Il relatore Eugenio Torre